

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**RICORSO E ISTANZA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A.**

nell'interesse di **DARIO MOLINARI** (C.F. MLNDRA68S03H501S), nato a Roma il 3 novembre 1968 e residente in Via Panisperna 252 (RM) rappresentato e difeso in virtù della procura depositata con modalità telematiche unitamente al presente atto, dagli Avv.ti Aurora Donato (C.F. DNTRRA84M58H501O; pec auroradonato@ordineavvocatiroma.org) e Bartolo Mancuso (C.F.MNCBTL78L05A638L; pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Via Faà Di Bruno 15 (00195), con richiesta di ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org; fax 0637514608;

- *ricorrente* -

contro

- **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, viale Marx n. 15;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del presidente e legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del presidente e legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- **MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- *resistenti* -

e nei confronti di

- **ORNELLA CAMMARATA** (C.F. CMMRLL81S68C342M), nata ad Enna il 28 novembre 1981 e residente in Roma, Via Nomentana n. 569;

- **KAREN DE MICO** (C.F. DMCKRN92C50H501F), nata a Roma il 10 marzo 1992 ed ivi residente in Piazza Scipione Ammirato 17;

- *controinteressate* -

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste,

- della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori concorso pubblico per il Codice ECO, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), pubblicata il 19 aprile 2023, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio di 25,875 anziché di 27,625;

- del questionario della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40;

- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021);

- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, del verbale o dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il Codice ECO con particolare riferimento a quelli relativi all'eventuale predeterminazione/specificazione o simili dei criteri di attribuzione di punteggio ai titoli, per quanto non ancora nella disponibilità del ricorrente;

- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

nonché per l'annullamento, ex art. 116, co. 2,

- del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente il 10 maggio 2023;

e per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto di accesso del ricorrente ai documenti richiesti e per l'emanazione dell'ordine di esibizione degli stessi.

FATTO

Con decreto pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione Ripam ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (doc.1).

Il bando riguardava diversi profili professionali e, in particolare, prevedeva n. 579 posti per il profilo di assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario ("Codice ECO"). Il ricorrente presentava la domanda di partecipazione con riferimento a tale profilo (doc. 2). In tale domanda, sotto la rubrica "*ulteriori titoli accademici e di studio*", inseriva le tre lauree di cui è titolare e in particolare:

- Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali (084/S), conseguita in data 28 gennaio 2011 presso l'Università La Sapienza di Roma (doc. 3);
- Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe 17), presso l'Università La Sapienza di Roma, conseguita il 18 febbraio 2008 (doc. 4);
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG01), conseguita in data 24 gennaio 2017 presso l'Università La Sapienza di Roma (doc. 5).

L'art. 7 del bando di concorso, rubricato "*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*", al comma 3 prevedeva tra l'altro che "*Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;** (...)*".

In base a tale disposizione, il ricorrente si aspettava di ricevere **tre punti, uno per ogni laurea**. Invece, la Commissione esaminatrice risulta avergli assegnato come punteggio per i titoli solo due punti. Infatti, il ricorrente ha ricevuto il punteggio complessivo di 25,875, collocandosi nella posizione n. 1062 (cod. a barre 0000004612858) della graduatoria degli idonei (doc. 6), avendo ricevuto il punteggio di 23,875 in relazione alla prova scritta (doc. 7).

Inoltre, la prova scritta era articolata in vari quesiti a risposta multipla, tra i quali erano previsti anche otto quesiti situazionali, funzionali a valutare le capacità di giudizio dei candidati in

relazione all'azione di intervento selezionata, tra le diverse opzioni alternative, per far fronte alle situazioni di lavoro in concreto prospettate.

Tuttavia, le soluzioni prestabilite dalla Commissione esaminatrice per i quesiti situazionali n. 35 e n. 40 risultano manifestamente irragionevoli, arbitrarie, fuorvianti e ambigue, al punto da aver impedito al Sig. Molinari di ottenere in entrambi i casi il punteggio pieno: infatti, l'odierno ricorrente ha conseguito per ciascuna delle suddette domande un punteggio pari a 0,375, avendo selezionato le risposte considerate "neutre" dall'Amministrazione, in luogo di quelle predeterminate dalla medesima come più efficaci e valutate con un punteggio pieno pari a 0,75 (doc. 8).

Per le ragioni che verranno di seguito illustrate, al Sig. Molinari spetterebbero, pertanto, ulteriori 0,75 punti complessivi per i quesiti situazionali citati, con conseguente rimodulazione del punteggio della prova scritta da 23,875 punti a 24,625 punti.

Dunque, rideterminando il punteggio definitivo, comprensivo di n. 1 punto non riconosciuto per uno dei tre titoli presentati (Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali, Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale e Laurea Magistrale in Giurisprudenza) e di 0,75 punti per i due quesiti situazionali contestati, l'odierno ricorrente otterrebbe un punteggio complessivo pari a 27,625 (rispetto a quello attuale di 25,875), in base al quale salirebbe dalla posizione n. 1062 a una posizione compresa tra la n. 281 e la n. 332 della graduatoria definitiva, collocandosi tra i vincitori del concorso (doc. 9).

Con istanza del 10 maggio 2023, il ricorrente ha quindi chiesto di accedere alla documentazione del concorso per avere contezza dei criteri impiegati dalla Commissione esaminatrice per l'assegnazione del punteggio connesso ai titoli di laurea (doc. 10). In tale occasione, il ricorrente aveva chiesto anche gli indirizzi di residenza di alcuni controinteressati per procedere alla notifica del ricorso. L'Amministrazione non ha dato riscontro a tale istanza, pur essendo trascorsi trenta giorni.

Ciononostante, in ragione dell'approssimarsi della scadenza del termine, il ricorrente è costretto a notificare il presente ricorso, censurando i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE DEL DM 22 OTTOBRE 2004, N. 270, VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. MANCATA ASSEGNAZIONE DI TRE PUNTI IN RELAZIONE ALLE LAUREE IN POSSESSO DEL RICORRENTE

Secondo le disposizioni del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che ha introdotto modifiche al DM 3 novembre 1999, n. 509, in materia di ordinamento universitario, il titolo di “*Laurea*” è attribuito al corso di studi triennale, che consente l’acquisizione di 180 crediti formativi (art. 7, comma 1 DM 270/2004). Viene definita “*Laurea magistrale*”, in primo luogo, il titolo conseguito all’esito del percorso di specializzazione successivo alla Laurea che prevede l’acquisizione di ulteriori 120 crediti formativi (art. 7, comma 2, DM 270/2004). Mentre nel passaggio dal DM 509/1999 la Laurea non ha cambiato denominazione, il DM 270/2004 ha rinominato la precedente Laurea Specialistica come Laurea Magistrale. In secondo luogo, attualmente si intendono Lauree magistrali, anche sia le residue ipotesi di Laurea a ciclo unico (come quella in giurisprudenza), sia la Laurea a ciclo unico conseguita sotto la vigenza degli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999 (art. 13, comma 7, DM 270/2004).

Nel caso di specie, l’art. 7 del bando di concorso, rubricato “*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*”, al comma 3 prevede, tra l’altro, che “*Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale***”.

Come già anticipato, **il ricorrente è in possesso di tre titoli di laurea:**

- una Laurea Specialistica in Scienze economico-aziendali;
- una Laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- una Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Invece, la Commissione esaminatrice ha assegnato al ricorrente solo due punti, violando così il bando di concorso. A riguardo, si è evidenziato in precedenza che la normativa sull’ordinamento universitario prevede diverse tipologie di titolo, tutte con autonomo valore. Il bando di concorso ha tenuto presente tale disciplina assegnando un punto per ogni laurea, decisione peraltro coerente con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che riconosce alla Laurea magistrale conseguita all’esito della specializzazione **un valore aggiuntivo rispetto alla Laurea** (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1739, ord. TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 7 dicembre 2021, n. 12613). Allo stato degli atti conosciuti dal ricorrente si può ipotizzare che la Commissione esaminatrice, invece, assegnando soli due punti, abbia voluto negare il valore della Laurea e/o della Laurea magistrale. Ma tale condotta viola il bando di concorso e i principi generali in materia.

Del resto, anche da un punto di vista sostanziale, è evidente che è corretto considerare la Laurea specialistica in Economia quale titolo “aggiuntivo/ulteriore”, rispetto a quello della Laurea in Economia, con la conseguenziale distinta attribuzione di punteggio. Infatti, la diversità sostanziale delle tre tipologie di corsi di laurea conseguiti dal Dott. Dario Molinari e presentati nella domanda di partecipazione emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel DM n. 270/2004, dove

si afferma che il corso di Laurea “*ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali*” (art. 3, comma 4, DM n. 509/1999; art. 3, comma 4, DM n. 270/2004), mentre il corso di Laurea specialistica (art. 3, comma 5, DM n. 509/1999) e quello di Laurea magistrale (art. 3, comma 6, DM n. 270/2004) hanno “*l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*”.

Dunque, la Laurea ha un suo autonomo e specifico profilo: in particolare, si tratta di un titolo c.d. professionalizzante. Non a caso, proprio in seguito all’ottenimento di tale titolo, il ricorrente ha potuto svolgere il tirocinio come “Esperto contabile” (sezione B) presso lo studio di un dottore commercialista. Il Registro dei tirocinanti dell’Ordine dei commercialisti è infatti diviso in due sezioni: la “A” è dedicata a chi possiede la Laurea specialistica/magistrale, la “B”, invece, a chi possiede la Laurea.

D’altra parte, ragionando diversamente, si realizzerebbe **una vistosa disparità di trattamento**. Basti pensare al caso di un candidato che abbia solo la Laurea di primo livello in Economia: ove si accettasse la ricostruzione che si presume abbia sposato la Commissione di concorso, sia lui, che ha solo una Laurea (per cui ha frequentato **un corso triennale**), che il Dott. Molinari, che ha, in aggiunta a tale Laurea anche una Laurea specialistica (per cui ha frequentato un ulteriore corso biennale, per una durata di **almeno cinque anni di studi**, con due discussioni di tesi finale), riceverebbero la **stessa valutazione** di un punto.

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta illegittima l’esclusione dalla valutazione dei titoli aggiuntivi di uno dei titoli di laurea posseduti dal ricorrente, giacché l’art. 7 del bando di concorso prevedeva l’attribuzione di un punto a ogni titolo e il ricorrente ne possiede tre distinti.

Pertanto, il ricorrente ha diritto, in ragione delle lauree di cui è in possesso, all’assegnazione di un ulteriore punto e, quindi, alla conseguente rimodulazione del punteggio complessivo di 25,875 in 26,875 punti, che gli consentirebbero di salire in graduatoria dalla posizione n. 1062, attualmente ricoperta in qualità di idoneo non vincitore, ad una delle posizioni ricomprese tra il n. 521 e il n. 597, risultando vincitore del concorso.

*

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA NEI

QUESITI SITUAZIONALI N. 35 E N. 40 E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AL RICORRENTE.

Con la presente censura si intende contestare un ulteriore e parallelo profilo di illegittimità della valutazione dell'Amministrazione che, in particolare, attiene alla predeterminazione e all'impostazione delle soluzioni dalla stessa assegnate ai quesiti situazionali n. 35 e n. 40 previsti per la prova scritta del concorso in esame.

Sebbene, infatti, l'Amministrazione goda di una ampia discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali e nella determinazione di criteri di valutazione e dei rispettivi punteggi, tale discrezionalità non può in ogni caso sfociare – come invece verificatosi in specie – nella manifesta illogicità ed irragionevolezza.

L'art. 6 del bando di concorso ha articolato la prova scritta in diversi quesiti a risposta multipla, tra i quali risultano anche otto quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Tali quesiti descrivono “*situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata*” (cfr. doc. 1, art. 6 del bando di concorso). Dunque, per ciascuna risposta è stato attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Per i quesiti n. 35 e n. 40 il Sig. Molinari ha conseguito il punteggio rispettivo di 0,375, avendo in entrambi i casi scelto due soluzioni che l'Amministrazione ha valutato “*neutre*”, rispetto alle diverse opzioni dalla stessa indicate come maggiormente efficaci.

Tuttavia, tali opzioni risultano sintomatiche di una predeterminazione assolutamente irragionevole e fuorviante da parte della Commissione esaminatrice, che ha inevitabilmente indotto il ricorrente a prediligere soluzioni “*più ponderate*” e a conseguire per questo motivo un punteggio non pieno di 0,375 punti per ciascuno dei due quesiti.

In particolare, per il quesito n. 35 è stata formulata la seguente situazione lavorativa: “*ti accorgi che nella tua unità organizzativa non è tanto forte lo spirito di squadra, perché hai notato una divisione per gruppi apparentemente omogenei che dialogano poco*”:

- *intervengo sui gruppi che dimostrano difficoltà a dialogare con gli altri, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri gruppi per rafforzare il lavoro di squadra;*

- *intervengo in plenario su come deve svolgersi l'organizzazione della nostra Funzione. È indispensabile puntare sull'unità e la condivisione operativa e degli obiettivi a livello di squadra;*
- *intervengo sui referenti dei singoli gruppi, affinché questi possano agire sui loro collaboratori”.*

Ebbene, il ricorrente ha ritenuto più efficace la prima opzione (*“intervengo sui gruppi che dimostrano difficoltà a dialogare con gli altri, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri gruppi per rafforzare il lavoro di squadra”*), mentre l'Amministrazione ha riconosciuto il massimo punteggio alla soluzione più arbitraria che favorisce un intervento in plenario (*“intervengo in plenario su come deve svolgersi l'organizzazione della nostra Funzione. È indispensabile puntare sull'unità e la condivisione operativa e degli obiettivi a livello di squadra”*).

Ancora, il quesito n. 40 prospettava la seguente situazione lavorativa: *“quando decidi di preparare una riunione con il tuo team, di solito ritieni indispensabile:*

- *avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi;*
- *inviare un invito coinvolgente e che identifichi bene il problema da affrontare;*
- *guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione”.*

Anche in questo caso la risposta selezionata dal Sig. Molinari (*“guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione”*) è stata valutata come “neutra” dall'Amministrazione che, invece, ha considerato più efficace la soluzione che predilige un atteggiamento rigoroso (*“avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi”*).

Considerato che la risposta più efficace, nell'ottica della funzionalità dei quesiti situazionali, è proprio quella che astrattamente corrisponde ad un comportamento del responsabile di tipo “proattivo” rispetto alla situazione presentata, cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e mettere in atto azioni finalizzate a contenere le criticità derivanti, appare evidente che le risposte considerate come tali dall'Amministrazione per i suddetti quesiti (*“intervengo in plenario su come deve svolgersi l'organizzazione della nostra Funzione. È indispensabile puntare sull'unità e la condivisione operativa e degli obiettivi a livello di squadra”* per il quesito n. 35 e *“avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi”* per il quesito n. 40) sembrano piuttosto prediligere un atteggiamento arbitrario. Le soluzioni indicate dall'Amministrazione, infatti, sono volte a incentivare un comportamento interventista e inadeguato, che non si ritiene ragionevole “premiare” con l'attribuzione del punteggio massimo.

Diversamente, appare efficace e meglio rispondente alla definizione di comportamento di tipo proattivo l'approccio scelto dal Sig. Molinari (*“intervengo sui gruppi che dimostrano difficoltà a dialogare con gli altri, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri gruppi per rafforzare il lavoro di squadra”* per il quesito n. 35 e *“guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione”* per il quesito n. 40), che predilige una maggiore interazione con il gruppo di lavoro, senza perdere di vista, al contempo, la posizione ricoperta. Ad esempio, con particolare riferimento al quesito n. 35, risulta tutt'altro che “neutra” la risposta data dal ricorrente, che manifesta l'intenzione di intervenire in prima persona, favorendo allo stesso tempo un approccio aperto al confronto tra i membri di ciascuna unità organizzativa per rafforzare lo spirito di squadra. Intervenire moderatamente, evidenziando l'importanza del dialogo tra colleghi senza imposizioni, non significa ottenere un risultato meno efficiente. Anzi, al contrario, è molto più probabile che un intervento autoritario sfoci in effetti distorsivi della serenità e produttività dei dipendenti nei luoghi di lavoro, rendendo questi ultimi vittime di un approccio eccessivamente rigido.

Orbene, nonostante l'ampia discrezionalità che connota la materia dei quesiti situazionali, quest'ultima non può sfuggire al sindacato del giudice amministrativo laddove si sia in presenza, come nel caso in questione, di macroscopici profili di illogicità ed irragionevolezza.

Peraltro, anche in altri casi simili a quello in specie, Codesto Ecc.mo TAR, pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 1122), ha ritenuto che la risposta fornita dal ricorrente fosse maggiormente corrispondente alla definizione di comportamenti di tipo proattivo/adattivo. Pertanto, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione, ravvisando profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati nell'individuazione della risposta corretta (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 30 maggio 2023, n. 9147; TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 6 aprile 2023, n. 5948).

In conclusione, anche nel caso in esame si ritiene che le scelte dell'Amministrazione siano illegittime, fuorvianti e contrarie ai criteri di logicità e ragionevolezza, motivo per il quale il ricorrente è stato indotto a scegliere soluzioni alternative – e comunque meglio rispondenti alla definizione di comportamento proattivo – ottenendo un punteggio inferiore.

Alla luce di quanto rappresentato, il punteggio della prova scritta del Sig. Molinari merita di essere rideterminato, in considerazione di + 0,75 punti complessivi per i due quesiti oggetto di gravame, da 23,875 punti a 24,625 punti.

*

III. VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22 E 24, L. N. 241/1990, DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DEL RICORRENTE.

Incidentalmente al presente giudizio, si chiede l'annullamento del mancato accoglimento dell'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente il 10 maggio 2023, con cui si richiedevano i seguenti documenti:

1. *“Il verbale o i verbali di insediamento della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il Codice ECO nella loro versione integrale e con tutti gli eventuali allegati;*
2. *Il verbale o i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il Codice ECO relativi all'eventuale predeterminazione/specificazione o simili dei criteri di attribuzione di punteggio ai titoli, nella loro versione integrale e con tutti gli eventuali allegati;*
3. *Il verbale o i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto per il Codice ECO relativi alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi ai titoli di studio del Sig. Molinari, nella loro versione integrale e con tutti gli eventuali allegati;*
4. *Le domanda di partecipazione al concorso di almeno n. 4 candidati collocati in graduatoria nelle posizioni fra il n. 977 e il n. 916, da cui si evincano i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza, eventualmente – ove ritenuto necessario – anche con il mascheramento di altri dati o, in subordine, qualsivoglia ulteriore documentazione in possesso dell'intestata Amministrazione dalla quale si evinca l'indirizzo di residenza del soggetto suindicato, eventualmente – ove ritenuto necessario – anche con il mascheramento di altri dati, ovverosia, in ogni caso, che venga fornito agli scriventi l'indirizzo di residenza dei soggetti suindicato;*
5. *Ogni ulteriore documentazione connessa a quanto sopra e comunque utile per le esigenze difensive del Sig. Molinari”.*

L'Amministrazione non ha dato riscontro alcuno all'istanza del ricorrente che, pertanto, essendo decorsi 30 giorni, si trova costretto a chiedere a Codesto Ecc.mo TAR di chiedere all'Amministrazione di produrre la relativa documentazione. Del resto, è evidente l'interesse del ricorrente a ricostruire le modalità di attribuzione del punteggio ai propri titoli di studio da parte della Commissione esaminatrice, in assenza, per quanto riguarda i verbali, di dati di soggetti terzi. Il silenzio-diniego dell'Amministrazione è dunque palesemente illegittimo e lesivo del diritto di

difesa del ricorrente. Gli indirizzi dei controinteressati erano stati richiesti dal ricorrente al fine di procedere alla notifica del presente ricorso, per cui è evidente che nessuna declaratoria di inammissibilità potrà essere comminata nel caso di errore in tale notifica.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

In merito alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia alle argomentazioni che precedono. Si ritiene che, in particolare, la censura relativa all'errore nel punteggio attribuito ai titoli del ricorrente sia di agevole apprezzamento anche nella fase cautelare del giudizio.

In ogni caso, sotto il profilo del *periculum in mora*, si segnala che, da un avviso pubblicato sul portale istituzionale del Formez PA, attualmente i vincitori del profilo "ECO" hanno da poco indicato la sede preferita tra le varie amministrazioni in favore delle quali è stato bandito il concorso.

È evidente che, ove si consolidassero le prese di servizio presso le varie amministrazioni dei vincitori, il ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo la possibilità di scegliere l'Amministrazione in cui prendere servizio e, comunque, di stipulare il contratto contestualmente agli altri vincitori e arrecando evitabili disagi organizzativi e al buon andamento dell'Amministrazione nel caso di accoglimento nel merito del ricorso dopo l'assegnazione dei numerosi vincitori presso le rispettive sedi.

Si chiede quindi a Codesto Ill.mo TAR di adottare, nelle more del giudizio, le misure cautelari ritenute le più idonee a tutelare la posizione del ricorrente, ivi inclusa la sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione – anche solo con riferimento al punteggio per i titoli, il che sarebbe particolarmente agevole per l'Amministrazione stessa – oppure, in subordine, l'accantonamento di un posto in graduatoria fino alla decisione di merito del giudizio medesimo, per consentire un agevole reinserimento del ricorrente nel caso di accoglimento.

*

ISTANZA EX ART. 52, CO. 2, C.P.A.

Con i due motivi del presente ricorso, il ricorrente ambisce a portare il suo punteggio complessivamente da 25,875 a 27,625, salendo in graduatoria dalla posizione n. 1062 a una posizione tra la n. 281 e la n. 332 e superando, quindi, diverse centinaia di posti tra idonei e vincitori del concorso. Stante l'elevato numero di soggetti, si chiede a Codesto Ecc.mo TAR – ove ritenga necessario nel caso di specie procedere all'integrazione del contraddittorio – di voler autorizzare la **notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito**

Internet dell'Amministrazione, previa indicazione da parte dell'Amministrazione resistente dei riferimenti necessari dei soggetti destinatari della notifica stessa.

* * *

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- in via cautelare, le misure cautelari ritenute le più idonee a tutelare la posizione del ricorrente, ivi inclusa la sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, oppure, in subordine, l'accantonamento di un posto in graduatoria;

- per quanto riguarda l'accesso agli atti, nell'annullare il rigetto implicito dell'istanza di accesso agli atti del 10 maggio 2023 e dichiarare il diritto del ricorrente di accedere agli atti e documenti ivi richiesti, ordinandone l'esibizione all'amministrazione;

- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni altro effetto di legge.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, ivi incluso il rimborso del contributo unificato.

*

Si dichiara che, trattandosi di controversia concernente pubblico impiego, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325.

Roma, 14 giugno 2023

Avv. Bartolo Mancuso

Avv. Aurora Donato